


COMUNE DI DOMANICO

Provincia di Cosenza



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA LOCALE E GIUDIZIARIA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale

n. 35 in data 29.12.2016



Sommario

Art. 1 - Finalità	6
Art. 2 - Vigilanza per l'osservanza delle disposizioni di Polizia Locale e di Polizia giudiziaria	6
Art. 3 - Disposizioni di carattere generale per le autorizzazioni prescritte dal presente Regolamento	8
Art. 4 - Ordinanze Comunali.....	9
Art. 5 - Sanzioni	9
Art. 6 - Principi generali in materia di violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento..	10
Art. 7 - Occupazione del suolo pubblico	11
Art. 8 - Modalità per il carico e lo scarico delle merci.....	11
Art. 9 - Installazione di arredi davanti agli esercizi commerciali.....	11
Art. 10 - Elementi di arredo a tutela della proprietà privata.....	11
Art. 11 - Occupazione del suolo pubblico per manifestazioni	12
Art. 12 - Occupazioni per comizi e raccolta firme	13
Art. 13 - Occupazione per traslochi	13
Art. 14 - Occupazione con impianti pubblicitari.....	14
Art. 15 - Pulizia dell'area occupata e ripristino dello stato dei luoghi	14
Art. 16 - Esposizione di merci all'esterno di esercizio commerciale	16
Art. 17 - Esposizione di generi alimentari e somministrazione di alimenti e bevande in dehors su suolo pubblico.....	16
Art. 18 - Validità della concessione di suolo pubblico ai fini dell'esposizione di merci.....	17
Art. 19 - Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali	18
Art. 20 - Occupazione con addobbi e simili	18
Art. 21 - Occupazione con <i>dehors</i>	19
Art. 22 - Pulizia delle strade	20
Art. 23 -Insudiciamento del suolo pubblico.....	20
Art. 24 - Abbandono di rifiuti.....	20
Art. 25 - Insudiciamento del suolo pubblico ad opera di animali	21
Art. 26 - Divieto di sversamento di liquidi e sostanze simili.....	21



Art. 27 - Modalità per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.....	22
Art. 28 - Pulizia dei portici e simili.....	22
Art. 29 - Doveri dei proprietari di fabbricati in caso di nevicate	22
Art. 30 - Divieto di rumori	24
Art. 31 - Esercizio di attività lavorative rumorose.....	24
Art. 32 - Sistemi di allarme acustico	24
Art. 33 - Pubblicità sonora.....	24
Art. 34 - Emissioni rumorose presso abitazioni private	25
Art. 35 - Disturbo determinato da animali	26
Art. 36 - Spettacoli e trattenimenti presso pubblici esercizi.....	26
Art. 37 - Obblighi per i gestori dei circoli privati	27
Art. 38 - Comportamento degli avventori all'uscita dei pubblici esercizi.....	27
Art. 39 - Schiamazzi.....	28
Art. 40 - Divieto di uso di mortaretti, petardi o simili.....	28
Art. 41 - Diffusione di polveri	29
Art. 42 - Annaffiamento	29
Art. 43 - Battitura di tappeti	29
Art. 44 - Operazioni di verniciatura.....	30
Art. 45 - Ostacolo all'accesso ad uffici pubblici ed esercizi commerciali	30
Art. 46 - Corretto uso delle panchine pubbliche.....	30
Art. 47 - Divieto di spargere sostanze per fini emulativi	30
Art. 48 - Obbligo di tenere i cani al guinzaglio	31
Art. 49 - Governo di animali	31
Art. 50 - Zone interdette ai cani.....	31
Art. 51 - Uso improprio dei giochi per bambini.....	32
Art. 52 - Temporanea interruzione di strade	32
Art. 53 - Controlli in caso di pioggia.....	32
Art. 54 - Ruolo del Comune.....	33
Art. 55 - Programma locale di sicurezza.....	33



Art. 56 - Ruolo della Polizia Locale	33
Art. 57 - Protezione civile	34
Art. 58 - Sicurezza stradale	34
Art. 59 - Pozzi, cisterne e simili	35
Art. 60 - Ponteggi.....	35
Art. 61 - Divieto di getto di materiale	35
Art. 62 - Luminarie ed addobbi luminosi	36
Art. 63 - Depositi di sostanze esplosive e combustibili	36
Art. 64 - Sostanze combustibili custodite presso abitazioni	36
Art. 65 - Divieto di deposito di materiale infiammabile	37
Art. 66 - Fughe di gas	37
Art. 67 - Divieto di accensione di fuochi nell'abitato.....	37
Art. 68 - Divieto di introduzione di oggetti accesi nei cassonetti per la raccolta di rifiuti	38
Art. 69 - Animali pericolosi	38
Art. 70 - Illuminazione dei portici, fornici e gallerie private	38
Art. 71 - Manutenzione dei fabbricati.....	39
Art. 72 - Piantagioni private e giardini.....	39
Art. 73 - Indicazione dell'amministratore condominiale.....	40
Art. 74 - Sensibilizzazione in materia di cultura al rispetto ambientale.....	41
Art. 75 - Divieto di sosta con motore acceso	41
Art. 76 - Obblighi stabiliti dalla legislazione regionale.....	41
Art. 77 - Trattamenti con fitofarmaci e prodotti antiparassitari	42
Art. 78 - Divieto di abbruciamento di rifiuti	43
Art. 79 - Divieto di circolazione con veicoli sulle aree verdi	44
Art. 80 - Norme di comportamento nei parchi comunali.....	44
Art. 82 - Decorosa conservazione dei fabbricati	46
Art. 83 - Divieto di affiggere manifesti, stampati e simili sui fabbricati.....	46
Art. 84 - Divieto di imbrattamento.....	46
Art. 85 - Manutenzione delle targhe di pertinenza dei fabbricati	46



Art. 86 - Divieto di imbrattamento delle targhe di pertinenza dei fabbricati	47
Art. 87 - Divieto di esporre materiale contrario al pubblico decoro.....	47
Art. 88 - Pulizia dei cortili e delle aree private.....	47
Art. 89 - Fontane e vasche pubbliche.....	48
Art. 90 - Divieto di lavaggio di veicoli.....	48
Art. 91 - Divieto di imbrattare i monumenti	48
Art. 92 - Divieto di sdraiarsi nelle pubbliche vie e nei luoghi soggetti al pubblico passaggio.....	49
Art. 93 - Divieto di soddisfare bisogni corporali fuori dei luoghi deputati	49
Art. 94 - Rinvio alla legislazione speciale	50
Art. 95 - Modalità della sosta di veicoli adibiti a pubblicità per conto terzi.....	50
Art. 96 - Rinvio alla legislazione statale e regionale	51
Art. 97 - Procedure di alienazione delle merci confiscate di esiguo valore	51
Art. 98 - Alienazione delle merci di valore non esiguo	51
Art. 99 - Rinvio alla legislazione statale e regionale	52
Art. 100 - Servizi igienici degli esercizi pubblici ad uso della clientela	52
Art. 101 - Installazione di apparecchi televisivi in pubblici esercizi	52
Art. 102 - Attività di piano bar.....	52
Art. 103 - Somministrazione di alimenti surgelati e/o precotti	53
Art. 104 - Installazione degli apparecchi da gioco, da divertimento, da trattenimento nei pubblici esercizi	53
Art. 105 - Rinvio alla legislazione statale.....	54
Art. 106 - Operazioni di estrazione.....	54
Art. 107 - Cauzione.....	54
Art. 108 - Sensibilizzazione in materia di tutela degli animali	55
Art. 109 - Prelievo di cani presso il canile comunale	55
Art. 110 - Ripari.....	56
Art. 111 - Custodia degli animali	56
Art. 112 - Custodia dei volatili.....	56
Art. 113 - Misure delle catene	57



Art. 114 - Divieto di impiegare animali in condizioni non idonee alla dignità degli stessi.....	58
Art. 115 - Controlli idonei a evitare emissioni di fumi o maleodoranti.....	59
Art. 116 - Palestre ubicate in fabbricati di civile abitazione	59
Art. 117 - Attrazioni dello spettacolo viaggiante.....	59
Art. 118 - Segnaletica industriale, artigianale commerciale	60
Art. 119 - Divieto di spargere cibo agli animali	61
Art. 120 - Divieto di sosta su pesi pubblici.....	61
Art. 121 - Divieto di apporre volantini sui veicoli in sosta o lancio per strada.....	61
Art. 122 - Divieto di legare velocipedi, ciclomotori, motoveicoli ai pali di sostegno dei segnali stradali.....	61
Art. 123 - Divieto di sosta fuori dai casi prescritti dal codice stradale.....	62
Art. 124 - Operazioni vietate durante l'arresto o la fermata dei veicoli.....	62
Art. 125 - Abrogazioni	63
Art. 126 - Entrata in vigore	63



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento è rivolto a promuovere l'ordinata e civile convivenza, a garantire la sicurezza dei cittadini, a tutelare:
 - a. il decoroso svolgimento della vita cittadina,
 - b. l'integrità del pubblico demanio comunale,
 - c. l'ambiente ed il benessere animale.
2. Le norme del Regolamento di Polizia Locale e giudiziaria disciplinano le attività ed i comportamenti dei cittadini al fine del buon andamento della comunità locale.

Art. 2 - Vigilanza per l'osservanza delle disposizioni di Polizia Locale e di Polizia giudiziaria

1. I controlli finalizzati a prevenire e a punire violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento, sono svolti dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale e/o dagli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del codice di procedura penale, nell'ambito delle rispettive mansioni.
2. In particolare, le competenze del Sindaco sono disciplinate dagli artt. 50 e 54 del TUEL, di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Dispone l'art. 50 TUEL che il Sindaco è organo responsabile dell'amministrazione del Comune ed esercita *«le funzioni [...] attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e [sovrintende] altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune ... »*.
3. Ai sensi del comma 4, *«il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge»*.
4. L'art. 54 TUEL, rubricato *“Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale”*, al comma 1, prevede che *«il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende: a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica; b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto»*; mentre al comma 2, dispone che *«il Sindaco,*



nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza».

5. Il codice di procedura penale, all'art. 55, rubricato Funzioni della polizia giudiziaria, ai commi 1, 2 e 3, dispone che *«la polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria».*
6. L'art. 57 c.p.p., che riguarda gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, prevede al comma 1, lett. c) che *«il Sindaco dei Comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza»*, è ufficiale di polizia giudiziaria. In particolare, in riferimento ai servizi di polizia stradale, ai sensi del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, *Nuovo codice della strada*, l'art. 11, comma 1, prevede che costituiscono servizi di polizia stradale *«a) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale; b) la rilevazione degli incidenti stradali»*; mentre l'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal codice della strada spetta, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. e) [anche] *«ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza».*
7. L'art. 12 del C.d.S., comma 2, dispone che *«l'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale».* Oltre a ciò, la L. 24 novembre 1981, n. 689, *Modifiche al sistema penale*, all'art. 13, prevede che *«all'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria [...]»* e la L. 7 marzo 1986, n. 65, *Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale*, all'art. 1, comma 1, dispone che *«i Comuni svolgono le funzioni di polizia locale».*

Sulla base delle premesse di cui sopra, in un Comune nel quale non vi sia una stazione dei Carabinieri, della Polizia di Stato o Guardia di Finanza, il Sindaco è ufficiale di polizia giudiziaria e di conseguenza può elevare multe ed espletare del tutto legittimamente i servizi di polizia stradale, previsti dall'art. 11, comma 1 e 2, C.d.S. e



cioè:

- a) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
 - b) la rilevazione degli incidenti stradali;
 - c) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;
 - d) la scorta per la sicurezza della circolazione;
 - e) la tutela e il controllo sull'uso della strada;
 - f) le operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere.
8. Nel caso in cui il Sindaco elevi multe per infrazioni al C.d.S., occorre rispettare quanto disposto dall'art. 12, comma 1, del C.d.S. che prevede, al comma 1, lett. e) che i corpi e i servizi di polizia municipale e giudiziaria debbono essere espletati *«nell'ambito del territorio di competenza»*. Sulla base di ciò, il Sindaco agisce soltanto nel territorio del proprio Comune, ovvero all'interno dell'ambito spaziale nel quale il Comune esplica la propria attività ed esercita i propri poteri.
9. Ai sensi del comma 1, resta nella piena competenza del Sindaco, in quanto Ufficiale di Polizia giudiziaria, punire violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento ed elevare sanzioni amministrative pecuniarie da applicarsi per le violazioni ai regolamenti comunali a contenuto precettivo, ivi comprese le inottemperanze alle ordinanze sindacali e dirigenziali, esecutive o integrative di leggi e regolamenti.

Art. 3 - Disposizioni di carattere generale per le autorizzazioni prescritte dal presente Regolamento

1. Le autorizzazioni e le concessioni rilasciate ai sensi del presente Regolamento sono accordate in forma scritta.
2. Le domande dirette a conseguire le autorizzazioni e le concessioni di cui al comma 1 possono essere soggette a deposito di eventuali cauzioni che, fuori dei casi in cui esse siano determinate dal presente Regolamento, sono stabilite dalla Giunta Comunale.
3. Le autorizzazioni e concessioni di cui al presente Regolamento sono, in ogni caso, accordate senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni conseguenti alle attività autorizzate.
4. Le concessioni e/o autorizzazioni di cui al presente regolamento possono essere revocate dal Responsabile del competente Settore comunale con provvedimento motivato in caso di abuso da parte del titolare e nel caso in cui non sussistano più i



presupposti per il rilascio delle medesime.

5. Le spese relative ai sopralluoghi e ad ogni ulteriore attività amministrativa che si rendessero necessari ai fini del rilascio di autorizzazioni e/o concessioni di cui al presente Regolamento, possono essere rese a carico dell'interessato. A tal fine la Giunta Comunale adotta specifica deliberazione.
6. Le autorizzazioni e/o concessioni di cui al comma 1 del presente articolo possono essere revocate o modificate in qualsiasi momento dall'Autorità competente per motivi di pubblico interesse o di tutela della pubblica incolumità o sicurezza stradale, senza obbligo di indennizzo.
7. Le concessioni e/o autorizzazioni di cui al presente regolamento possono, altresì, essere revocate dal Responsabile del competente Settore comunale con provvedimento motivato in caso di abuso da parte del titolare e nel caso in cui non sussistano più i presupposti per il rilascio delle medesime.

Art. 4 - Ordinanze Comunali

1. Il Sindaco adotta, nello spirito dei principi di cui al vigente Statuto Comunale ed al presente Regolamento, ordinanze in materia di Polizia Locale e polizia giudiziaria.
2. Ai fini di perseguire l'osservanza delle disposizioni di cui al presente Regolamento, il Responsabile del Settore competente adotta ordinanze a carico di soggetti individuati o comunque individuabili.

Art. 5 - Sanzioni

1. Salvo che sia diversamente disciplinato dalla legge o da altra disposizione regolamentare gli importi edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie da applicarsi per le violazioni ai regolamenti comunali a contenuto precettivo, ivi comprese le inottemperanze alle ordinanze sindacali e dirigenziali, esecutive o integrative di leggi e regolamenti, sono fissati da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.
2. All'accertamento della violazione consegue l'obbligo di cessare immediatamente l'abuso e di ripristinare l'originario stato dei luoghi.
3. Alla contestazione delle violazioni di cui al presente Regolamento si procede nei modi, nelle forme e nei termini di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689.



4. La violazione alle ordinanze adottate e ad ogni altra ordinanza comunale di Polizia Locale e giudiziaria sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento non inferiore ad **euro 25,00** e non superiore ad **euro 500,00**, sempreché il fatto non costituisca reato o risulti punito da disposizioni di legge speciali.
5. Per le violazioni di cui al presente Regolamento il trasgressore è ammesso ad effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi con le modalità e nei termini prescritti dall'art. 16 della L. 24 novembre 1981, n. 689.
6. Non è consentito il pagamento a mani dell'agente accertatore della violazione.
7. Le spese per le operazioni di ripristino che si siano rese necessarie a seguito della violazione commessa sono a carico del trasgressore e delle persone che, ai sensi dell'art. 6 della L. 24 novembre 1981, n. 689, sono obbligati in solido.

Art. 6 - Principi generali in materia di violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applicano le disposizioni generali di cui alle Sezioni I e II del Cap. I della L. 24 novembre 1981, n. 689.



TITOLO II -DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO

CAPO I

Modalità di occupazione del suolo pubblico

Art. 7 - Occupazione del suolo pubblico

1. L'occupazione del suolo pubblico è disciplinata da apposito Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 8 - Modalità per il carico e lo scarico delle merci

1. Le operazioni di carico e scarico di merci sul suolo pubblico debbono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.
2. L'esecutore delle operazioni di cui al comma 1 deve provvedere alla conseguente pulizia del suolo che si rendesse eventualmente necessaria a seguito delle predette operazioni.
3. Chiunque non osserva gli obblighi di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.

Art. 9 - Installazione di arredi davanti agli esercizi commerciali

1. La concessione ad occupare aree pubbliche e soggette a pubblico passaggio con arredi, piante ornamentali e simili può essere rilasciata ai titolari di esercizi commerciali, pubblici ed artigianali, soltanto davanti ai rispettivi esercizi.
2. La concessione di cui al comma 1 può essere sempre negata per ragioni di viabilità, sicurezza stradale e di pubblico interesse anche se la domanda di occupazione sia conforme alle misure minime trascritte dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada).

Art. 10 - Elementi di arredo a tutela della proprietà privata

1. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 42, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada) e 180, comma 6, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.



495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada), la collocazione sul suolo pubblico di elementi a tutela di aree e/o fabbricati privati, è consentita nei soli casi di necessità da verificarsi da parte del Settore tecnico competente.

2. L'installazione degli elementi di arredo di cui al comma 1 deve essere autorizzata dal Settore tecnico competente.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 può essere revocata o modificata in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse e di tutela della sicurezza stradale, senza obbligo di indennizzo.
4. Chiunque installa abusivamente sul suolo pubblico gli elementi di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.
5. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 2 che viola le prescrizioni stabilite dalla stessa è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.

Art. 11 - Occupazione del suolo pubblico per manifestazioni

1. L'occupazione del suolo pubblico nell'ambito di manifestazioni deve essere preventivamente autorizzata.
2. Fatte salve le vigenti disposizioni del *Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza* e ogni altra disposizione in materia di sicurezza pubblica e prevenzione incendi, alla domanda di concessione del suolo pubblico deve essere allegata la documentazione prescritta dal competente servizio comunale.
3. La domanda e la documentazione debbono essere presentate almeno **15 giorni** prima della data della manifestazione.
4. Qualora per la stessa area siano presentate, da soggetti diversi, più domande di occupazione, si segue, al fine del rilascio della concessione, l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
5. Chiunque organizza una manifestazione comportante l'occupazione di suolo pubblico senza avere conseguito la concessione di cui al comma 1 del presente articolo, è punito con l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche oltre oneri sanzionatori eventuali. Sono fatte salve le sanzioni stabilite dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e da disposizioni di leggi speciali.



Art. 12 - Occupazioni per comizi e raccolta firme

1. L'occupazione di spazi pubblici per la raccolta di firme o sottoscrizioni di petizioni, organizzate da partiti o movimenti politici, in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, deve essere autorizzata dal competente Settore comunale.
2. Per motivate ragioni di urgenza, possono essere derogati i termini di presentazione della domanda prescritti dal vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
3. Chiunque occupa il suolo pubblico per la raccolta di firme, per comizi ed attività analoghe in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum è punito con l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche oltre oneri sanzionatori eventuali.

Art. 13 - Occupazione per traslochi

1. L'occupazione del suolo pubblico con attrezzature da utilizzare per le operazioni di trasloco deve essere autorizzata dal competente Settore comunale.
2. Ai fini di consentire i necessari sopralluoghi a tutela della sicurezza stradale, la domanda deve pervenire al Servizio competente almeno 7 giorni prima della data delle operazioni di trasloco.
3. Nel caso l'esecuzione delle operazioni di trasloco renda necessario l'istituzione temporanea di divieti di sosta, la domanda deve pervenire al Settore competente almeno 15 giorni prima della data dell'inizio delle operazioni; ciò al fine di consentire l'installazione della prescritta segnaletica nel rispetto del termine di cui all'art. 6, comma 4, lett. f), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada).
4. L'interessato deve provvedere a delimitare ed a segnalare idoneamente ed a proprie spese l'area interessata dall'occupazione. È a carico dell'interessato l'installazione dei segnali mobili di divieto di sosta che si rendessero eventualmente necessari.
5. Le operazioni di trasloco debbono svolgersi in modo da non costituire pericolo per l'incolumità di persone o cose e intralcio alla circolazione stradale.
6. La concessione di occupazione di suolo pubblico per l'effettuazione di operazioni di trasloco che si svolgono all'interno di eventuali Zone a Traffico Limitato, vale quale permesso per l'accesso e la sosta nella predetta zona per il tempo strettamente necessario alla durata delle operazioni.
7. Le operazioni di trasloco sono vietate nelle aree mercatali i giorni e le ore di



svolgimento del mercato.

8. Chiunque effettua operazioni di trasloco comportanti l'occupazione di suolo pubblico in mancanza della prescritta concessione è punito, con l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche oltre oneri sanzionatori eventuali.
9. Chiunque svolge operazioni di trasloco costituenti pericolo per l'incolumità di persone o cose o per la sicurezza stradale o intralcio alla circolazione stradale è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.
10. Chiunque durante l'esecuzione di operazione di trasloco viola gli obblighi di cui al comma 5 è punito, oltre che con l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.

Art. 14 - Occupazione con impianti pubblicitari

1. L'installazione di impianti pubblicitari su aree pubbliche è regolata dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada), dalle disposizioni di cui agli artt. 47 e seguenti del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada), dalla specifica normativa comunale.
2. Non è consentita la collocazione di impianti pubblicitari su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati quando, a giudizio del competente Settore comunale, possono verificarsi conseguenze negative alla vegetazione e alla gestione del verde pubblico.

Art. 15 - Pulizia dell'area occupata e ripristino dello stato dei luoghi

1. Il concessionario di spazi ed aree pubbliche deve provvedere a mantenere l'area occupata pulita e sgombera dai rifiuti.
2. L'area occupata deve essere restituita alla libera disponibilità alla scadenza della concessione.
3. Il concessionario di spazi ed aree pubbliche che viola l'obbligo di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.
4. Il concessionario di spazi ed aree pubbliche che non ripristini lo stato dei luoghi dopo la scadenza della concessione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento



di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**. Sono fatte salve le sanzioni prescritte per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche relativamente alla tassa evasa.



CAPO II - Occupazione di suolo pubblico per attività commerciali

Art. 16 - Esposizione di merci all'esterno di esercizio commerciale

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche mediante l'esposizione di merci all'esterno dell'esercizio commerciale è consentita alle seguenti condizioni:
 - a. l'area interessata dalla occupazione non deve superare la percentuale della superficie di vendita autorizzata, per come indicato nel Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - b. la superficie risultante dalla somma della superficie di vendita e di quella occupata con l'esposizione esterna della merce non deve superare i limiti dimensionali prescritti dalle vigenti disposizioni di legge in relazione al tipo di esercizio.
2. Le condizioni di cui al comma 1 valgono anche per l'esposizione di merci all'esterno dell'esercizio commerciale in spazi ed aree private.
3. La esposizione di merce all'esterno dell'esercizio commerciale fuori dei limiti di cui al comma 1, è punita ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di commercio costituendo, essa, ampliamento della superficie di vendita. Sono fatte salve le sanzioni di cui al vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nel caso l'esposizione avvenga sulle medesime.

Art. 17 - Esposizione di generi alimentari e somministrazione di alimenti e bevande in dehors su suolo pubblico

1. L'esposizione, all'esterno di esercizi commerciali, di generi alimentari non confezionati, deve essere effettuata secondo le prescrizioni stabilite dai competenti organi dell'Azienda Sanitaria Locale.
2. La violazione degli obblighi e delle prescrizioni di cui al comma 1 è punita, sempreché il fatto non sia punito da diverse normative, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.
3. In caso di occupazioni di suolo pubblico realizzate con la sola collocazione di tavolini, sedie e simili, non si applicano le disposizioni di cui al comma 2. L'interessato deve comunque indicare il numero dei tavolini, delle sedie e le esatte modalità di collocazione. È vietato, senza l'autorizzazione dei competenti settori comunali,



collocare tavolini, sedie e simili con modalità diverse rispetto a quelle approvate.

4. La concessione per l'occupazione di cui al precedente articolo può essere stagionale o annuale e non è suscettibile di tacito rinnovo.
5. Il titolare di esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande che installi *dehors* in mancanza della prescritta concessione è punito ai sensi del presente regolamento al pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.
6. Il titolare della concessione per occupazione di spazi e aree pubbliche mediante *dehors* che non osservi le modalità di installazione prescritte dai commi 3 e 4, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.
7. La violazione all'obbligo di cui al comma 4 è punita con la sanzione amministrativa dal pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.
8. Le violazioni alle prescrizioni stabilite dai competenti settori comunali a tutela della sicurezza stradale e della pubblica incolumità sono punite, sempreché il fatto non costituisca reato o non sia già punito con diverse sanzioni amministrative al pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.
9. La violazione al divieto di cui al comma 5 è punita con la sanzione amministrativa dal pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.

Art. 18 - Validità della concessione di suolo pubblico ai fini dell'esposizione di merci

1. La concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche ai fini dell'esposizione di merci all'esterno degli esercizi commerciali è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Alla chiusura dell'esercizio, debbono essere rimosse le installazioni adibite all'esposizione delle merci.
2. Il competente Settore comunale può, per fondate e motivate esigenze, autorizzare l'occupazione del suolo pubblico mediante le installazioni di cui al comma 1 anche dopo la chiusura dell'esercizio.
3. Fatte salve le sanzioni di cui al vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, la mancata rimozione delle installazioni di cui al comma 1 dopo l'orario di chiusura dell'esercizio commerciale è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.



Art. 19 - Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali

1. Fatte salve le disposizioni di leggi e le disposizioni comunali in materia di esercizio del commercio su aree pubbliche, può essere concessa l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in aree non mercatali, esclusivamente previa autorizzazione motivata del competente settore comunale.
2. Nel caso le predette occupazioni interessino zone a traffico limitato o nelle quali vigano divieti di circolazione e/o di sosta, la concessione di suolo pubblico vale anche ai fini dell'autorizzazione ad accedere, con veicoli, a tali zone e in deroga agli istituiti divieti, fatte salve diverse determinazioni del Settore competente a tutela della sicurezza stradale.
3. L'accesso e la sosta sono consentiti per il solo tempo necessario per lo svolgimento delle operazioni di carico e scarico merci, al termine delle quali il veicolo deve essere tempestivamente rimosso dalla zona di divieto.
4. La violazione delle prescrizioni di cui al comma 4 è punita ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada).

Art. 20 - Occupazione con addobbi e simili

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche antistanti gli esercizi pubblici, commerciali e simili, con tappeti, guide, e addobbi di qualsiasi tipo, effettuata temporaneamente in determinati periodi dell'anno e/o in relazione a manifestazioni cittadine, non necessita di concessione.
2. Gli interessati comunicano al servizio competente le modalità e la durata dell'occupazione, con un preavviso di almeno 7 giorni.
3. Il competenti servizi comunali provvedono, entro il predetto termine, a stabilire eventuali prescrizioni a tutela della incolumità delle persone e/o cose o del decoro urbano.
4. La mancata comunicazione di cui al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.
5. L'inosservanza delle prescrizioni a tutela dell'incolumità delle persone è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.
6. L'inosservanza delle prescrizioni diverse da quelle di cui al comma 5 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.



Art. 21 - Occupazione con *dehors*

1. È consentito, ai titolari di esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, di occupare, previa concessione rilasciata dal competente servizio comunale, lo spazio antistante i rispettivi esercizi con impianti adibiti a *dehors*.
2. Gli impianti debbono armonizzarsi con l'arredo urbano. A tal fine i competenti servizi comunali approvano la tipologia degli impianti da installare.
3. Le modalità di installazione dei *dehors* sono le seguenti:
 - a. l'occupazione deve avvenire in senso longitudinale rispetto all'asse stradale e nello spazio antistante l'esercizio, per una lunghezza di regola corrispondente/non superiore al fronte del locale e con dimensioni di profondità adeguate e non sproporzionate, secondo le prescrizioni normative di settore vigenti. In ogni caso l'occupazione non deve pregiudicare o rendere difficoltoso l'accesso presso esercizi e/o abitazioni finitime od ostacolare, da parte del pubblico, la visione delle merci esposte nelle vetrine degli esercizi adiacenti;
 - b. Sono fatte salve diverse prescrizioni determinate da eventuali contingenze particolari.
4. I *dehors* installati in aree destinate temporaneamente, all'esercizio del commercio su aree pubbliche debbono essere rimossi dal titolare al termine dei giorni e delle ore di svolgimento di tali forme di commercio.



TITOLO III DISPOSIZIONI A TUTELA DELL'ORDINATA CIVILE CONVIVENZA E DEL RISPETTO ALTRUI

CAPO I - Nettezza dell'abitato

Art. 22 - Pulizia delle strade

1. I cittadini collaborano con l'Amministrazione comunale e con le aziende che effettuano il servizio di smaltimento dei rifiuti, a mantenere pulite le strade, gli spazi e le aree pubbliche. A tal fine fanno un corretto uso delle bio-pattumiere per la raccolta porta a porta o dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti (ove ancora presenti), osservano le modalità di smaltimento dei medesimi, evitano condotte costituenti forme di insudiciamento del suolo pubblico.

Art. 23 -Insudiciamento del suolo pubblico

1. Sulle strade, sugli spazi ed aree pubbliche è vietato:
 - a. gettare *chewing-gum* e simili sostanze che aderiscono alle suole delle scarpe;
 - b. svuotare portaceneri di veicoli;
 - c. gettare tagliandi, volantini pubblicitari o di altra specie e carta in genere;
 - d. buttare ogni qualsivoglia prodotto o sostanza che porti all'insudiciamento del suolo pubblico.
2. È, altresì, vietata, ogni ulteriore condotta costituente insudiciamento del suolo pubblico.
3. Chiunque viola i divieti di cui ai commi precedenti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00** ed al ripristino a proprio carico dello stato originario dei luoghi.

Art. 24 - Abbandono di rifiuti

1. È vietato, sulle strade e sugli spazi ed aree pubbliche abbandonare rifiuti di ogni genere.
2. Chiunque abbandona rifiuti sulle strade, spazi ed aree pubbliche è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00** ed al ripristino a proprio carico dello stato originario dei luoghi, oltre che punito con quanto previsto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge statali e/o regionali in materia



di danno e reato ambientale.

3. L'ente può prevedere l'installazione di sistemi di rilevamento/videosorveglianza ai fini dell'individuazione dei trasgressori di cui al presente articolo.

Art. 25 - Insudiciamento del suolo pubblico ad opera di animali

1. I proprietari, gli affidatari di cani e/o altri animali sono responsabili degli insudiciamenti cagionati alle strade, spazi ed aree pubbliche dai rispettivi animali.
2. I soggetti di cui al comma 1 debbono essere muniti di apposite palette o altri mezzi idonei a rimuovere le deiezioni degli animali condotti per strade o negli spazi ed aree pubbliche.
3. Chiunque conduce cani o animali di altre specie lungo le pubbliche vie o spazi ed aree pubbliche senza essere munito di paletta o dispositivi idonei a rimuovere le deiezioni degli animali, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.
4. Chiunque non rimuove dalle strade e dagli spazi ed aree pubbliche le deiezioni degli animali in sua custodia, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.

Art. 26 - Divieto di sversamento di liquidi e sostanze simili

1. È vietato effettuare sulle strade e sugli spazi ed aree pubbliche sversamenti di sostanze liquide e simili.
2. È vietato compiere lungo le strade, spazi ed aree pubbliche operazioni di lavaggio di veicoli, cose ed animali.
3. Chiunque effettua sversamenti di sostanze liquide sulle strade, spazi ed aree pubbliche è punito, sempreché il fatto non costituisca reato o non risulti già punito in via amministrativa da disposizioni di legge statali e/o regionali con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.
4. Chiunque compie sulle strade, spazi ed aree pubbliche le operazioni di cui al comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.



Art. 27 - Modalità per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti

1. Le modalità di raccolta e smaltimento dei rifiuti sono prescritte con apposita ordinanza comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni di leggi statali e regionali.
2. Chiunque non osservi le prescrizioni di cui al comma 1 è punito, sempreché il fatto non costituisca reato o non risulti punito in via amministrativa da disposizioni di legge statali e regionali, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.

Art. 28 - Pulizia dei portici e simili

1. I portici, i fornici, le gallerie debbono essere mantenuti costantemente puliti dai proprietari e/o inquilini.
2. Debbono, altresì, essere mantenuti sgomberi da ogni materiale che offenda il decoro urbano.
3. I soggetti di cui al comma 1 che violino l'obbligo prescritto dal predetto comma, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.
4. Chiunque viola l'obbligo di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.

Art. 29 - Doveri dei proprietari di fabbricati in caso di nevicate

1. I proprietari ed i conduttori di fabbricati in caso di nevicate, oltre che a provvedere autonomamente allo sgombero della neve dai propri accessi agli immobili e fabbricati, debbono, provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi antistanti.
2. I soggetti di cui al comma 1 debbono, altresì evitare, sui predetti marciapiedi, lo spargimento di sostanze liquide idonee a determinare scivolamenti dei passanti. Debbono anche provvedere al distacco delle lastre di ghiaccio o ghiaccioli formatisi sulle parti di fabbricati e costituenti potenziale pericolo per l'incolumità di persone o cose.
3. Le operazioni di getto della neve dai tetti, terrazzi, balconi devono essere effettuate adottando le idonee cautele a evitare danni a persone e/o cose.
4. È vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili e dalle portinerie dei fabbricati.



5. I soggetti di cui al comma 1 che violano gli obblighi prescritti dal presente articolo sono puniti con le sanzioni amministrative del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.



CAPO II - Tutela della quiete pubblica e privata

Art. 30 - Divieto di rumori

1. Fatte salve le disposizioni di legge statali e regionali a tutela della quiete pubblica, è vietata la propagazione di rumori atti a turbare la tranquillità delle persone.
2. Le disposizioni di cui al presente capo valgono anche nel caso i rumori determinino disturbo ai soli vicini di casa.

Art. 31 - Esercizio di attività lavorative rumorose

1. Durante l'esercizio di attività lavorative rumorose debbono essere adottate tutte le cautele idonee a tutela della quiete delle persone.
2. Le attività lavorative rumorose, di qualunque natura, se effettuate in locali sottostanti, adiacenti a civili abitazioni, sono vietate dalle ore 20:00 alle ore 07:00. Sono altresì vietate nei giorni festivi. È fatta salva l'autorizzazione rilasciata in deroga dal competente settore comunale.
3. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui ai commi 1 e 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.

Art. 32 - Sistemi di allarme acustico

1. I proprietari di sistemi di allarme acustico sono tenuti a mantenere in condizione di efficienza i rispettivi impianti al fine di evitare che gli stessi determinino ingiustificato disturbo alla tranquillità delle persone.
2. I proprietari degli impianti predetti debbono adottare ogni cautela idonea a consentire la disattivazione dell'impianto del sistema di allarme nei casi di necessità.
3. I proprietari degli impianti di cui al presente articolo che violino gli obblighi prescritti dai commi 1 e 2, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.

Art. 33 - Pubblicità sonora

1. Fatte salve le disposizioni di legge statali e regionali o dei vigenti regolamenti comunali, la pubblicità fonica è vietata all'interno dei centri abitati prima delle ore 08:00, dalle ore



13:30 alle ore 15:00 e dopo le ore 21.

2. Essa è, altresì, vietata la domenica e i giorni festivi.
3. La pubblicità fonica deve essere effettuata a volume moderato; il titolare della autorizzazione deve, altresì, provvedere ad abbassare il volume o a sospendere le emissioni sonore a richiesta degli organi di polizia stradale o di chi agisce in loro conto.
4. Chiunque effettua pubblicità fonica negli orari o i giorni o nei luoghi vietati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.
5. Chiunque non ottempera all'invito di abbassare il tono del volume o di sospendere la pubblicità fonica in essere, rivolta dai competenti organi è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.

Art. 34 - Emissioni rumorose presso abitazioni private

1. Nelle abitazioni ed in altri luoghi privati è fatto obbligo di regolare le emissioni sonore in modo tale da non cagionare disturbo al vicinato.
2. La effettuazione di lavori edili, di manutenzione o di ristrutturazione nei fabbricati destinati a civile abitazione che causano emissioni rumorose, debbono svolgersi, fatte salve eventuali disposizioni più restrittive stabilite dai regolamenti di condominio, dalle ore 07:00 alle ore 17:00 dei giorni feriali e dalle ore 08:00 alle ore 16:00 dei giorni festivi. In tali giorni i lavori di cui al presente comma debbono essere, altresì, interrotti tra le ore 13.30 e le ore 15.00.
3. All'interno delle abitazioni private non debbono essere usati, fatte salve le disposizioni dei regolamenti di condominio e fuori dei casi dei lavori di cui al comma 2, macchinari e simili atti a disturbare la tranquillità del vicinato.
4. La Polizia Locale e gli altri organi di polizia giudiziaria provvedono, se richiesto dagli interessati e verificata la reale situazione di disturbo ad invitare i responsabili dei rumori e, fatte salve le sanzioni di cui al seguente comma, ad abbassare il volume degli apparecchi sonori o a sospendere l'attività rumorosa.
5. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3, del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.
6. Chiunque non osserva l'invito rivolto, ai sensi del comma 4, dalla Polizia Locale o dai competenti organi di polizia è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.



Art. 35 - Disturbo determinato da animali

1. I proprietari di cani ed altri animali custoditi all'interno delle abitazioni e nelle pertinenze delle stesse debbono adottare tutte le cautele idonee ad evitare che gli animali cagionino disturbo o molestia al vicinato, specie durante le ore notturne.
2. L'obbligo di cui al comma 1 vale anche per i soggetti ai quali gli animali siano stati affidati in custodia ancorché temporaneamente.
3. Chiunque viola gli obblighi di cui al comma 1 è punito, sempreché il fatto non costituisca reato o risulti punito in via amministrativa da disposizione di legge statale o regionale, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.

Art. 36 - Spettacoli e trattenimenti presso pubblici esercizi

1. I titolari di pubblici esercizi presso i quali si svolgono spettacoli e/o trattenimenti debbono adottare tutte le cautele idonee a garantire l'insonorizzazione dei locali.
2. La diffusione all'esterno degli esercizi pubblici di emissioni musicali e/o sonore di regola è vietata, fatta salva autorizzazione del competente servizio comunale.
3. Le attività di piano bar, *karaoke* e simili effettuate presso i *dehors* esterni dei pubblici esercizi debbono essere interrotte alle **ore 23:00** dei giorni feriali ed alle **ore 24:00** dei giorni prefestivi e festivi. In occasione di feste, sagre e simili possono essere in via eccezionale, rilasciate autorizzazioni in deroga.
4. Il volume delle diffusioni sonore deve essere, comunque, tale da non costituire disturbo per la quiete pubblica e privata.
5. I soggetti di cui al comma 1 debbono ridurre il volume delle diffusioni sonore e/o musicali ed eventualmente sospenderle a richiesta della Polizia Locale e degli altri organi di polizia giudiziaria, quando sussistano oggettive esigenze.
6. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 è punita, sempreché il fatto non costituisca reato o non risulti già punito in via amministrativa da disposizioni di leggi statali o regionali, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.
7. La diffusione di emissioni musicali e/o sonore all'esterno dei pubblici esercizi in mancanza della prescritta autorizzazione è punita, sempreché il fatto non costituisca reato o non risulti punito in via amministrativa da disposizioni di leggi statali e/o regionali, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00**



ad **euro 500,00**.

8. Fatte salve le sanzioni stabilite dalla vigente normativa in materia di spettacoli e trattenimenti pubblici e sempreché il fatto non costituisca reato o non risulti già punito in via amministrativa da disposizioni di legge statali o regionali, la violazione degli obblighi di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.
9. La violazione degli obblighi di cui al comma 4 è punita, sempreché il fatto non costituisca reato o non risulti punita in via amministrativa, da disposizioni di legge statali o regionali, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.
10. L'inottemperanza all'invito di cui al comma 5 è punito, sempreché il fatto non costituisca reato o non risulti punito, in via amministrativa, da disposizioni di legge statali o regionali, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.

Art. 37 - Obblighi per i gestori dei circoli privati

1. Le disposizioni di cui all'art. 36 valgono, in quanto applicabili, anche per i gestori dei circoli privati.

Art. 38 - Comportamento degli avventori all'uscita dei pubblici esercizi

1. Gli avventori, all'uscita dai pubblici esercizi, nelle pertinenze e nelle immediate vicinanze degli stessi, debbono evitare comportamenti idonei a cagionare disturbo alla quiete pubblica e privata o contrari al decoro ed alla pubblica decenza, nonché tutti quei comportamenti che causino intralcio al traffico veicolare e pedonale.
2. I titolari dei pubblici esercizi sono tenuti a sensibilizzare la clientela al fine dell'osservanza dell'obbligo di cui al comma 1.
3. Il Sindaco, con propria ordinanza motivata, può modificare gli orari di apertura e di chiusura dei singoli esercizi pubblici quando gli accertamenti svolti dalla Polizia Locale o dagli altri Organi di Polizia giudiziaria abbiano rilevato situazioni di pregiudizio per la quiete pubblica o privata, per il decoro e la pubblica decenza, il transito veicolare e pedonale, determinate dai comportamenti di cui al comma 1.
4. Chiunque, all'uscita dei pubblici esercizi, nelle pertinenze e nelle immediate vicinanze



degli stessi, tiene comportamenti pregiudizievoli per la quiete pubblica o privata o per il decoro e la pubblica decenza, o per il transito veicolare e pedonale, è punito, sempreché il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.

Art. 39 - Schiamazzi

1. Sono vietati nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico sia di giorno che di notte schiamazzi, grida e manifestazioni verbali ingiustificate, costituenti situazioni di disturbo per la quiete pubblica o privata.
2. Chiunque nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico, provoca schiamazzi o tiene condotte idonee a pregiudicare la quiete pubblica o privata è punito, sempreché il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.

Art. 40 - Divieto di uso di mortaretti, petardi o simili

1. Nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico è vietato far scoppiare mortaretti, petardi e simili ancorché la vendita di tali prodotti sia regolarmente consentita.
2. Chiunque non osserva il divieto cui al comma 1 è punito, sempreché il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.



CAPO III - Norme particolari

Art. 41 - Diffusione di polveri

1. Chiunque esegue lavori o compie operazioni che comportano il sollevamento o la diffusione di polveri, deve adottare ogni cautela utile ad evitare pregiudizi o molestie altrui.
2. Chiunque viola gli obblighi di cui al comma 1 è punito, sempreché il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.

Art. 42 - Annaffiamento

1. Chiunque annaffia fiori, piante o giardini, deve adottare ogni cautela utile ad evitare di bagnare persone transitanti in luoghi di pubblico passaggio.
2. È fatto divieto di stendere panni sgocciolanti sulla pubblica via.
3. È fatto divieto di lanciare sui passanti o sui veicoli circolanti lungo la pubblica via sostanze liquide di qualsiasi natura.
4. Chiunque viola gli obblighi ed i divieti di cui ai commi 1 e 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.
5. Chiunque viola il divieto di cui al comma 3 è punito, sempreché il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.
6. Il Sindaco, può emanare ordinanza che vieti l'annaffiamento e l'uso di acqua per scopi irrigui. Chiunque viola gli obblighi ed i divieti imposti con ordinanza, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.

Art. 43 - Battitura di tappeti

1. È vietato compiere operazioni di scuotimento di tappeti, coperte, tovaglie e simili senza adottare cautele idonee ad evitare il pregiudizio per le persone transitanti sulla pubblica via.
2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.



Art. 44 - Operazioni di verniciatura

1. Durante l'esecuzione di operazioni di verniciatura in favore di pertinenze immobiliari, debbono essere adottate tutte le cautele idonee a prevenire danni a persone a cose transitanti lungo la pubblica via o aree ad uso pubblico o ubicate sulle stesse.
2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.

Art. 45 - Ostacolo all'accesso ad uffici pubblici ed esercizi commerciali

1. È fatto divieto di tenere comportamenti che ostacolino o rendano comunque difficoltosi o malagevoli l'accesso od il recesso a e da uffici pubblici, esercizi pubblici, commerciali, artigianali sportelli bancari o postali e locali privati.
2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.

Art. 46 - Corretto uso delle panchine pubbliche

1. Le panchine pubbliche debbono essere usate correttamente; a tal fine è vietato sedersi sugli schienali ed appoggiare i piedi sulla parte destinata a sedile, o depositare sulle medesime sostanze che possono costituire nocumento alle persone.
2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.

Art. 47 - Divieto di spargere sostanze per fini emulativi

1. Nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico è vietato spargere su persone, animali e cose, sostanze liquide, schiumose e simili per mere finalità emulative ancorché tali prodotti siano regolarmente posti in vendita.
2. Il divieto di cui al comma 1 si applica anche durante le manifestazioni di carnevale.
3. Chiunque viola il divieto di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.



Art. 48 - Obbligo di tenere i cani al guinzaglio

1. I proprietari e coloro ai quali sia stata affidata la custodia, anche temporanea, di cani, hanno l'obbligo di tenerli al guinzaglio nelle pubbliche vie e nelle aree di uso pubblico. L'obbligo non vige nelle aree pubbliche appositamente adibite agli stessi.
2. I proprietari e gli affidatari dei cani che violano l'obbligo di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.

Art. 49 - Governo di animali

1. I cani ed ogni altro animale condotto lungo le pubbliche vie o nelle aree ad uso pubblico debbono essere custoditi da persone idonee a governarli correttamente.
2. Laddove i cani siano condotti da bambini deve essere sempre presente un adulto in grado, all'occorrenza, di adottare le cautele necessarie ad evitare che l'animale cagioni pregiudizi a persone o ad altri animali transitanti lungo le pubbliche vie o nelle aree ad uso pubblico.
3. Fatti salvi gli obblighi prescritti dalle vigenti disposizioni di legge o regolamenti in materia di governo degli animali, i proprietari e gli affidatari di cani o altri animali debbono adottare idonee cautele al fine di evitare che gli stessi vaghino incustoditi lungo le pubbliche vie o si immettano nelle altrui proprietà.
4. I proprietari ed affidatari di animali debbono, altresì, adottare ogni utile cautela al fine di evitare che gli stessi, ancorché custoditi all'interno di proprietà private, confinanti con le pubbliche vie o con aree ad uso pubblico, cagionino, comunque, spavento o molestia alle persone che transitano lungo le medesime.
5. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo è punita, sempreché il fatto non risulti già sanzionato da disposizioni di leggi statali o regionali, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.

Art. 50 - Zone interdette ai cani

1. È vietato condurre cani od altri animali nelle aree pubbliche appositamente attrezzate per il gioco dei bambini. È fatta salva la potestà dell'Amministrazione Comunale di individuare, con ordinanza motivata dal Sindaco, ulteriori aree nelle quali si applica tale divieto.



2. Chiunque conduce cani o altri simili nelle aree di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.

Art. 51 - Uso improprio dei giochi per bambini

1. I genitori ed i soggetti che hanno in custodia bambini debbono vigilare al fine di evitare che gli stessi usino impropriamente le attrezzature pubbliche adibite a gioco ed installate presso aree comunali.
2. L'uso improprio delle attrezzature di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.

Art. 52 - Temporanea interruzione di strade

1. È vietato, in mancanza dei provvedimenti adottati dai competenti Settori Comunali, interrompere od ostacolare, ancorché per breve durata, la circolazione veicolare e pedonale nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico.
2. Chiunque, in mancanza dei provvedimenti di cui al comma 1 interrompe o comunque ostacola la circolazione veicolare e pedonale nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico, è punito, fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada e sempreché il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.

Art. 53 - Controlli in caso di pioggia

1. Fatti salvi gli obblighi prescritti dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada), i conducenti di veicoli a motore debbono, in caso di precipitazioni meteorologiche, ridurre la velocità in presenza di pedoni circolanti sulla strada e adottare tutte le cautele idonee al fine di non inzaccherare i medesimi.
2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.



TITOLO IV - DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI

CAPO I - Sicurezza urbana

Art. 54 - Ruolo del Comune

1. Il Comune riconosce la sicurezza urbana quale componente essenziale della qualità della vita della comunità locale e la persegue mediante l'adozione di sistemi regolativi finalizzati a conseguire un corretto equilibrio generale nella fruizione del tessuto della città.
2. Il Comune persegue forme di interazione con i soggetti istituzionali e sociali operanti sul territorio, promuove tra i giovani campagne orientate alla cultura della legalità, allo sviluppo dell'attitudine civica, alla solidarietà dei cittadini e degli operatori sociali in quanto risorse fondamentali per la definizione degli obiettivi di sicurezza.
3. L'Amministrazione riconosce altresì che la corresponsabilizzazione delle autonomie locali in materia di controllo del territorio è condizione inderogabile per l'efficace perseguimento della cultura della prevenzione; a tal fine perora, di intesa con gli Uffici Territoriali del Governo, forme di collaborazione e sinergie da attuarsi con la stipulazione di protocolli di intesa e contratti locali di sicurezza. Tali documenti debbono contenere l'obbligo di periodica informativa al Consiglio Comunale sullo stato della sicurezza urbana.

Art. 55 - Programma locale di sicurezza

1. L'Amministrazione Comunale promuove programmi locali finalizzati a conoscere il bisogno di sicurezza dei cittadini e ad effettuare le azioni conseguenti rivolte a soddisfare la razionale domanda di sicurezza degli appartenenti alla comunità locale.

Art. 56 - Ruolo della Polizia Locale

1. La Polizia Locale collabora fattivamente con le Forze dell'Ordine e al fine di tutelare la sicurezza urbana e della comunità locale.
2. La Polizia Locale attua le forme di controllo del territorio sia autonomamente sia nel rispetto delle modalità operative eventualmente stabilite nei protocolli di intesa e nei contratti locali di sicurezza intercorrenti tra l'Amministrazione Comunale e l'Ufficio Territoriale del Governo.



3. La Polizia Locale collabora, altresì, con gli operatori sociali e istituzionali nell'attività di mediazione dei conflitti, al fine di dirimere microtensioni e microconflitti, ancorché non di rilievo penale, vengono tuttavia avvertiti dai cittadini come situazioni di tensione. Sono fatte salve le competenze dell'Autorità di Pubblica Sicurezza in materia di bonaria composizione dei dissidi tra privati, come disciplinate dalle vigenti leggi di Pubblica Sicurezza.

Art. 57 - Protezione civile

1. Un efficiente sistema comunale di protezione civile è componente essenziale per la sicurezza urbana. A tal fine l'Amministrazione Comunale promuove, anche attraverso i gruppi comunali ed associazioni di protezione civile, campagne di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, consistenti anche in simulazioni di eventi calamitosi.

Art. 58 - Sicurezza stradale

1. L'Amministrazione Comunale persegue, nell'ambito della sicurezza urbana, campagne di sensibilizzazione dei giovani in materia di educazione al rischio stradale. A tal fine predispone, in collaborazione con le autorità scolastiche e mediante l'impiego della Polizia Locale e di esperti qualificati, progetti mirati, da finanziarsi con i proventi sanzionatori ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada).



CAPO II - Obblighi particolari

Art. 59 - Pozzi, cisterne e simili

1. I pozzi, le cisterne, i tombini e simili debbono essere dotati di idonee protezioni atte a evitare la caduta all'interno degli stessi di persone o animali.
2. Le protezioni di cui al comma 1 debbono essere sempre tenute in condizioni di efficienza.
3. La mancata adozione delle protezioni di cui al presente articolo o la tenuta delle medesime in condizioni non efficienti, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**. Sono fatte salve le eventuali sanzioni di natura penale.

Art. 60 - Ponteggi

1. Durante l'installazione di ponteggi di pertinenza dei cantieri edili i responsabili debbono adottare tutte le cautele idonee ad evitare situazioni di danno a persone o cose.
2. I responsabili dei cantieri debbono, altresì, adottare cautele idonee ad evitare che i ponteggi installati siano utilizzati per fini illeciti quali l'introduzione abusiva nelle abitazioni altrui, confinanti con i cantieri.
3. I responsabili dei cantieri edili che non adottano le cautele di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.

Art. 61 - Divieto di getto di materiale

1. È vietato gettare dai ponti di servizio di pertinenza dei cantieri edili, materiale di demolizione ed altro materiale idoneo a cagionare danni a persone o cose.
2. Chiunque getta, dai ponti di servizio di pertinenza dei cantieri edili, materiale di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.



Art. 62 - Luminarie ed addobbi luminosi

1. Chiunque installa nelle pubbliche vie e nelle aree ad uso pubblico, luminarie, addobbi luminosi e simili deve darne comunicazione al competente settore comunale, almeno 7 giorni prima della installazione.
2. Il competente settore comunale, può, entro il termine di cui al comma 1, stabilire le eventuali prescrizioni a tutela della pubblica incolumità.
3. Sono fatte salve le licenze e/o autorizzazioni eventualmente prescritte da disposizioni di legge vigenti in materia.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo valgono solo per il caso di addobbi, ancorché non luminosi, installati o posti in essere lungo le pubbliche vie e sulle aree ad uso pubblico.
5. La mancata comunicazione di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.
6. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 è punito, sempre che il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.

Art. 63 - Depositi di sostanze esplosive e combustibili

1. I depositi di sostanze esplosive, combustibili e infiammabili sono regolati dalle vigenti disposizioni di legge.
2. I predetti depositi debbono avere sede, di regola, fuori del centro abitato.
3. I titolari dei depositi delle sostanze esplosive, infiammabili e combustibili, sono tenuti a comunicare al settore comunale competente in materia di protezione civile, i dati relativi al deposito, gli eventuali piani di emergenza, la quantità e la natura delle sostanze così dette ed ogni altro elemento ritenuto, dal predetto settore, rilevante ai fini della protezione civile comunale.

Art. 64 - Sostanze combustibili custodite presso abitazioni

1. Presso i locali di pertinenza delle abitazioni non possono essere tenute sostanze combustibili in quantità oltre a quella strettamente necessaria per gli usi domestici.
2. Chiunque non osservi il divieto di cui al presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.



Art. 65 - Divieto di deposito di materiale infiammabile

1. Nei cortili e nelle aree di pertinenza di fabbricati confinanti con le abitazioni è vietato depositare o accatastare imballaggi in carta, plastica, legno, legname e materiale comunque infiammabile, senza adottare tutte le cautele atte ad evitare pericolo di incendio.
2. Gli interessati comunicano al competente settore comunale la quantità del materiale depositato o accatastato, se la stessa sia superiore a 5 metri cubi, al fine di consentire l'adozione di eventuali prescrizioni a tutela della pubblica incolumità.
3. Chiunque, nelle aree di cui al comma 1, deposita o accatasta materiale infiammabile senza le cautele idonee a evitare il pericolo d'incendio, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.
4. Chiunque omette la comunicazione di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.
5. Chiunque non osserva le prescrizioni impartite dall'Amministrazione comunale al fine di tutela della pubblica incolumità, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.

Art. 66 - Fughe di gas

1. Le operazioni di ricerca di fughe di gas debbono essere compiute da idoneo personale tecnico e con modalità tali da garantire l'incolumità delle persone.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.

Art. 67 - Divieto di accensione di fuochi nell'abitato

1. Nel centro abitato è vietato, fuori dei casi consentiti dalla legge o previa autorizzazione del Comune, accendere fuochi e gettare nelle pubbliche vie e nelle aree ad uso pubblico, fiammiferi, zolfanelli e altri oggetti accesi.
2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.



Art. 68 - Divieto di introduzione di oggetti accesi nei cassonetti per la raccolta di rifiuti

1. È vietato introdurre nei cassonetti e nei contenitori per la raccolta dei rifiuti, fiammiferi, zolfanelli, mozziconi di sigarette non debitamente spenti e ogni altro oggetto acceso.
2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.

Art. 69 - Animali pericolosi

1. È vietato condurre lungo le vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico animali feroci o selvatici o esotici, senza l'autorizzazione del competente settore comunale.
2. Il trasporto di animali feroci deve avvenire con veicoli idoneamente attrezzati e con modalità tali da evitare danni, spavento o molestia alle persone.
3. I cani di indole potenzialmente aggressiva ancorché soltanto nei confronti di altri cani, debbono essere muniti di idonea museruola se condotti lungo le vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico, anche se tenuti al guinzaglio. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione i cani di razza *pitbull* sono considerati, in ogni caso, di indole potenzialmente aggressiva.
4. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.
5. Chiunque viola gli obblighi di cui al comma 2 è punito, sempreché il fatto non costituisca reato o non sia punito da disposizioni di legge statali o regionali, con la sanzione amministrativa di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.
6. Chiunque viola l'obbligo di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.

Art. 70 - Illuminazione dei portici, fornici e gallerie private

1. I portici, i fornici, le gallerie di proprietà privata ma aperte al pubblico passaggio pedonale anche nelle aree notturne, debbono essere convenientemente illuminati durante gli orari di accensione dell'illuminazione pubblica. Tale obbligo è a carico dei proprietari.
2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.



Art. 71 - Manutenzione dei fabbricati

1. I proprietari di fabbricati sono tenuti ad eseguire tutte le opere di conservazione e manutenzione degli edifici idonee a evitare situazioni di pericolo di danno per l'incolumità pubblica e privata per la sicurezza stradale.
2. I proprietari di fabbricati debbono, altresì, conservare i canali di gronda e raccolta delle acque in modo da impedire lo stillicidio sulle pubbliche vie e da consentire lo scarico delle acque negli appositi fognali.
3. Il Sindaco, con propria ordinanza motivata, adottata previa accertamenti tecnici da compiersi a cura dei competenti settori comunali, intima ai proprietari inadempienti agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, di eseguire le opere necessarie ai fini della tutela dell'incolumità pubblica o privata o della sicurezza stradale. In caso di inottemperanza da parte degli interessati, l'esecuzione di tali opere, se finalizzate alla tutela dell'incolumità pubblica avviene d'ufficio e i relativi oneri sono a carico del proprietario inadempiente.
4. I proprietari di fabbricati che omettono di eseguire le opere di cui ai commi 1 e 2 sono puniti, sempreché il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.
5. L'inottemperanza all'ordinanza di cui al comma 3 è punita ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale se finalizzata a tutelare l'incolumità e sicurezza pubblica. È punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00** se finalizzata a tutelare l'incolumità privata.

Art. 72 - Piantagioni private e giardini

1. Fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada), i proprietari o conduttori di giardini privati debbono adottare le cautele necessarie a evitare che le foglie, i fiori o i frutti delle rispettive piantagioni cadano sulle pubbliche vie o sulle aree soggette al pubblico passaggio costituendo pericolo per i pedoni o comunque condizione di ostacolo per la circolazione pedonale.
2. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.
3. Il Sindaco, con propria ordinanza motivata, adottata a seguito di accertamenti della Polizia Locale o degli altri organi di Polizia giudiziaria, ingiunge agli interessati di rimuovere dal suolo pubblico o ad uso pubblico le foglie, i fiori o i frutti staccatisi dalle



rispettive piantagioni.

4. L'inottemperanza all'ordinanza di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**. Le operazioni di rimozione sono eseguite d'ufficio e i relativi oneri sono a carico dei soggetti inadempienti.

Art. 73 - Indicazione dell'amministratore condominiale

1. All'interno delle entrate dei condomini debbono essere affissi targhe o cartelli indicanti il nominativo dell'amministratore, il suo recapito e l'utenza telefonica. Ciò al fine di consentire il pronto reperimento in caso di necessità contingenti di sicurezza pubblica.
2. L'obbligo di affissione di cui al comma 1 non sussiste nel caso l'amministratore abbia fornito tali indicazioni direttamente al capo di Polizia Locale.
3. Le indicazioni di cui al presente articolo debbono essere sempre aggiornate.
4. L'obbligo di indicazioni di cui al presente articolo vale per tutti gli stabili provvisti di amministratore, ancorché non condominiali.
5. La violazione agli obblighi di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.



TITOLO V - TUTELA DELL'AMBIENTE E DELL'IGIENE PUBBLICA

CAPO I Prevenzione dei fenomeni di inquinamento

Art. 74 - Sensibilizzazione in materia di cultura al rispetto ambientale

1. Il Comune promuove campagne di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza ai fini di diffondere il rispetto dell'ambiente e del territorio e la conoscenza delle buone pratiche in materia ambientale.
2. Il Comune promuove, altresì, campagne di coinvolgimento dei cittadini sulle tematiche dello sviluppo sostenibile in quanto condizione essenziale per una corretta politica di tutela dell'ambiente, di governo del territorio e di conseguimento della qualità della vita della comunità locale.
3. Il Comune, in collaborazione e di intesa con le autorità scolastiche, gli altri enti locali e le istituzioni operanti sul territorio, attua progetti di educazione ambientale e alla salute finalizzati ai bambini, studenti ed ai cittadini.

Art. 75 - Divieto di sosta con motore acceso

1. I conducenti di veicoli a motore debbono spegnere il motore durante la sosta e in caso di arresto del veicolo ai passaggi a livello chiusi. Debbono, altresì, spegnere il motore in ogni altra situazione comportante l'arresto del veicolo per una durata superiore ai 3' . È fatta eccezione per i casi in cui l'interruzione della marcia sia prescritta dalla segnaletica luminosa o dalla segnaletica degli agenti preposti al traffico.
2. I conducenti di veicoli a motore che violano gli obblighi di cui al presente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.

Art. 76 - Obblighi stabiliti dalla legislazione regionale

1. I veicoli a motore circolanti sul territorio del Comune hanno l'obbligo di adeguarsi alle disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico, di cui alla vigente legislazione regionale.
2. Chiunque circola nel territorio comunale alla guida di un veicolo a motore in violazione alle prescrizioni stabilite dalle leggi regionali è punito, sempreché il fatto non sia già sanzionato da altre disposizioni di leggi, con la sanzione amministrativa del pagamento



di una somma da Euro ... ad Euro ...

Art. 77 - Trattamenti con fitofarmaci e prodotti antiparassitari

1. I trattamenti con fitofarmaci o prodotti antiparassitari, debbono avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle prescrizioni indicate sulle confezioni dei prodotti.
2. I soggetti che effettuano i trattamenti di cui al comma 1 debbono adottare tutte le cautele idonee ad evitare molestie a persone ed animali.
3. I trattamenti di cui al comma 1, se effettuati all'interno del centro abitato, debbono essere comunicati all'interessato e competente settore comunale almeno 7 giorni prima dell'inizio degli stessi. Il competente settore comunale, prima dell'inizio del trattamento può, sentiti i competenti organi sanitari, impartire le eventuali prescrizioni a tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
4. I trattamenti di cui al presente articolo debbono essere immediatamente sospesi in caso di condizioni atmosferiche di vento o brezza ed a richiesta motivata delle competenti autorità.
5. Fatte salve le sanzioni stabilite dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la violazione all'obbligo di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.
6. Fatte salve le sanzioni stabilite dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la violazione all'obbligo di cui al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.
7. Chiunque esegue i trattamenti di cui al presente articolo omettendo la comunicazione di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.
8. Chiunque esegue i trattamenti di cui al presente articolo in condizioni di vento o brezza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.
9. Chiunque non ottempera all'ordine di sospendere i trattamenti di cui al presente articolo, impartito dalle competenti autorità è punito, sempreché il fatto non costituisca reato o non sia sanzionato da disposizioni di legge o di regolamento, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.
10. La Polizia Locale e giudiziaria svolge sistematici controlli anche in collaborazione con



gli organi sanitari e di protezione ambientale, al fine di verificare le corrette modalità di esecuzione dei trattamenti di cui al presente articolo.

Art. 78 - Divieto di abbruciamento di rifiuti

1. È vietato l'abbruciamento di rifiuti di qualsiasi natura fuori dei luoghi appositamente deputati.
2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.



CAPO II - Tutela del verde pubblico

Art. 79 - Divieto di circolazione con veicoli sulle aree verdi

1. Sulle aree verdi comunali sono vietate la circolazione e la sosta di tutti i veicoli.
2. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione si considerano in sosta i veicoli ancorché occupanti l'area soltanto con parte della carrozzeria.
3. Chiunque circola con veicoli sulle aree verdi è punito con la sanzione amministrativa della somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.

Art. 80 - Norme di comportamento nei parchi comunali

1. Fatti salvi gli obblighi e i divieti stabiliti da altre disposizioni del presente regolamento, nei parchi comunali è vietato:
 - a. circolare con veicoli, esclusi le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore e i veicoli impiegati per operazioni di manutenzione del parco;
 - b. condurre, fatte salve le autorizzazioni in deroga rilasciate dal competente settore comunale, animali in sella;
 - c. recare disturbo, fastidio o molestia alle persone presenti nel parco;
 - d. manomettere, imbrattare gli elementi di arredo del parco;
 - e. cogliere fiori, recidere rami e danneggiare le aiuole ed il verde pubblico;
 - f. accendere fuochi o fare uso di barbecue.
2. Chiunque viola i divieti di cui al comma 1, lett. a), b), c), e), f) è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.
3. Chiunque viola i divieti di cui al comma 1, lett. d), è punito, sempreché il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.

Art. 81 - Tutela degli alberi

1. È vietato incidere o manomettere la corteccia degli alberi.
2. È altresì vietato, senza autorizzazione del competente settore comunale, affiggere sulla corteccia degli alberi manifesti, avvisi e simili.
3. È vietato arrampicarsi sugli alberi e reciderne i rami.



4. Chiunque viola i divieti di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.



TITOLO VI - DISPOSIZIONI A TUTELA DEL DECORO URBANO

CAPO I - Decoro degli edifici

Art. 82 - Decorosa conservazione dei fabbricati

1. I proprietari di fabbricati prospettanti sulle pubbliche vie provvedono a conservare i medesimi in condizioni decorose e ad eseguire le opere indicate dall'amministrazione comunale a tutela del decoro urbano.
2. La violazione agli obblighi di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa di pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.

Art. 83 - Divieto di affiggere manifesti, stampati e simili sui fabbricati

1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di pubbliche affissioni, sulle facciate dei fabbricati prospettanti sulle pubbliche vie è vietato affiggere manifesti, stampati e simili.
2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.

Art. 84 - Divieto di imbrattamento

1. È vietato imbrattare le facciate e le pertinenze dei fabbricati prospettanti sulle pubbliche vie.
2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito, sempreché il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.

Art. 85 - Manutenzione delle targhe di pertinenza dei fabbricati

1. Fatte salve le disposizioni di cui al vigente regolamento edilizio, i proprietari di targhe affisse all'esterno dei fabbricati e prospettanti sulla pubblica via, debbono mantenerle in buono stato di conservazione.
2. La violazione all'obbligo di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.



Art. 86 - Divieto di imbrattamento delle targhe di pertinenza dei fabbricati

1. È vietato imbrattare e insudiciare le targhe di pertinenza di fabbricati e affisse all'esterno degli stessi.
2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.

Art. 87 - Divieto di esporre materiale contrario al pubblico decoro

1. È vietato nei cortili o pertinenze di fabbricati in vista alla pubblica via, depositare, accatastare o esporre materiale contrastante con il decoro urbano. A tal fine, il competente settore comunale, con provvedimento motivato, invita gli interessati a rimuovere il materiale o renderlo non visibile al pubblico.
2. Chiunque non adempie all'invito di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.

Art. 88 - Pulizia dei cortili e delle aree private

1. I cortili e le pertinenze dei fabbricati privati, debbono essere mantenuti idonei in condizioni di pulizia. A tal fine e fatte salve eventuali contingenze di igiene pubblica, il competente settore comunale invita, con provvedimento motivato, gli interessati ad eseguire le operazioni ritenute necessarie a titolo del decoro urbano.
2. Chiunque non adempie all'invito di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.



CAPO II - Decoro e moralità pubblica

Art. 89 - Fontane e vasche pubbliche

1. Nelle fontane e vasche pubbliche è vietato:
 - a. effettuare abluzioni di persone o animali;
 - b. immettere qualsiasi sostanza od oggetto;
 - c. pescare i pesci in esse esistenti;
 - d. raccogliere monetine ed oggetti in esse depositati. Tali operazioni possono essere eseguite esclusivamente dal personale incaricato della pulizia della fontana e delle vasche pubbliche.
2. Chiunque viola i divieti di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.

Art. 90 - Divieto di lavaggio di veicoli

1. Nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico sono vietate le operazioni di lavaggio dei veicoli.
2. E' vietato ulteriormente collegarsi e fruire di acqua da vasche, fontane e fontanine pubbliche per lavaggio di veicoli.
3. Chiunque viola il divieto di cui ai commi 1 e 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.

Art. 91 - Divieto di imbrattare i monumenti

1. È vietato imbrattare e insudiciare i monumenti.
2. È, altresì, vietato affiggere sugli stessi scritti, stampati di qualsiasi genere e depositare o collocare qualunque oggetto non autorizzato dall'Amministrazione Comunale.
3. È vietato arrampicarsi sui monumenti pubblici, sui pali dell'illuminazione, sulle cancellate e simili.
4. Chiunque viola i divieti di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.



Art. 92 - Divieto di sdraiarsi nelle pubbliche vie e nei luoghi soggetti al pubblico passaggio

1. È vietato sdraiarsi nelle pubbliche vie, nei luoghi di pubblico passaggio, sulla soglia di esercizi pubblici e commerciali, sotto i portici e i fornici.
2. È altresì vietato, nei luoghi di cui al comma 1, stendere stuoie e simili e compiere atti contrari al decoro e alla moralità pubblici.
3. Chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.

Art. 93 - Divieto di soddisfare bisogni corporali fuori dei luoghi deputati

1. È vietato soddisfare bisogni corporali fuori dei luoghi appositamente adibiti.
2. Chiunque viola il divieto di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.



CAPO III - Pubblicità lungo le strade

Art. 94 - Rinvio alla legislazione speciale

1. La pubblicità lungo le strade e in vista dalle medesime è regolato dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada) e dalla normativa comunale vigente in materia.

Art. 95 - Modalità della sosta di veicoli adibiti a pubblicità per conto terzi

1. Durante la sosta dei veicoli appositamente attrezzati per lo svolgimento di pubblicità per conto terzi, così detti *poster bus* e simili, debbono essere coperti o resi non visibili al pubblico i messaggi pubblicitari per la cui diffusione sono impiegati tali veicoli.
2. La disposizione di cui al comma 1 vale all'interno del centro abitato e lungo le strade comunali, sempreché la normativa comunale vigente in materia di impianti pubblicitari non disponga altrimenti.



TITOLO VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZI COMMERCIALI E POLIZIA AMMINISTRATIVA

CAPO I - Disciplina delle attività commerciali

Art. 96 - Rinvio alla legislazione statale e regionale

1. L'attività all'esercizio del commercio è regolata dalla legislazione statale e regionale vigente in materia.
2. L'attività di cui al comma 1 è, altresì, regolata dalla normativa comunale vigente in materia.
3. Sono fatte salve le disposizioni contenute nei precedenti titoli del presente regolamento.

Art. 97 - Procedure di alienazione delle merci confiscate di esiguo valore

1. In mancanza di specifiche normative statali o regionali, le merci e le attrezzature confiscate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di esercizio abusivo del commercio, sono devolute, se di valore complessivamente non superiore o pari ad **Euro 1000,00**, a fini assistenziali o di beneficenza.
2. Il competente settore comunale individua gli enti destinatari tra quelli a rilevanza locale, che non perseguono fini di lucro. La devoluzione delle merci ai predetti enti avviene con criterio di rotazione fra gli stessi.
3. Alla devoluzione provvede, con determinazione, il direttore del competente settore comunale.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano soltanto alle merci e alle attrezzature confiscate a seguito di violazioni amministrative.

Art. 98 - Alienazione delle merci di valore non esiguo

1. Le procedure di alienazione delle merci e delle attrezzature di valore non esiguo, confiscate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di esercizio abusivo del commercio, sono regolate dalla legislazione ad esse relativa.
2. Si considerano, sempreché la legge statale o regionale non disponga diversamente, di valore non esiguo, le merci e le attrezzature con valore complessivo superiore a **Euro 1000,00**.



CAPO II - Disposizioni in materia di esercizi pubblici

Art. 99 - Rinvio alla legislazione statale e regionale

1. I pubblici esercizi sono regolati dalla legislazione statale e regionale vigente in materia.

Art. 100 - Servizi igienici degli esercizi pubblici ad uso della clientela

1. Gli esercizi pubblici debbono essere provvisti di adeguati servizi igienici ad uso della clientela che debbono essere conservati in idonee condizioni di pulizia e in buono stato di manutenzione.
2. I conduttori di esercizi pubblici debbono consentire l'uso dei servizi igienici alla clientela che ne faccia richiesta indipendentemente dall'entità della consumazione.
3. I conduttori di esercizi pubblici che violano gli obblighi di cui al presente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.

Art. 101 - Installazione di apparecchi televisivi in pubblici esercizi

1. L'installazione di apparecchi televisivi o di riproduzione sonora presso i pubblici esercizi ai quali la clientela acceda per le usuali consumazioni non è soggetta alla licenza di cui alla vigente legislazione di pubblica sicurezza.
2. La licenza di cui al comma 1 non è altresì necessaria per l'installazione e l'utilizzo di apparecchi televisivi abilitati a trasmettere su reti decodificate a condizione che non siano allestiti specifici locali per assistere ai programmi o non sia imposto il pagamento di un biglietto di ingresso neanche sotto le forme dell'aumento del prezzo della consumazione.

Art. 102 - Attività di piano bar

1. Le attività di piano bar e simili esercitate all'interno dei pubblici esercizi non sono soggette alla licenza di cui alla vigente legislazione di pubblica sicurezza a condizione che non assumano carattere prevalente rispetto all'ordinaria attività di somministrazione, ma avvengano in locali specificatamente allestiti, e separati rispetto ai quelli in cui si svolge l'ordinaria somministrazione e sia imposto il pagamento di un



biglietto sotto la forma dell'aumento del prezzo della consumazione.

2. È soggetto ad autorizzazione del competente settore comunale lo svolgimento dell'attività di piano bar all'esterno di pubblici esercizi.
3. Sono fatte salve le disposizioni di cui al presente regolamento in materia di tutela della quiete pubblica e privata.
4. Chiunque esercita l'attività di piano bar o attività simili senza l'autorizzazione di cui al comma 2 è punito ai sensi della vigente legislazione di pubblica sicurezza.

Art. 103 - Somministrazione di alimenti surgelati e/o precotti

1. Fatte salve diverse disposizioni comunali, l'attività di somministrazione di prodotti surgelati e/o precotti meramente riscaldati in apposite attrezzature senza alcuna manipolazione con tovaglioli di carta e senza sovrapprezzo per il coperto, può essere legittimamente esercitata anche dai titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) della L. 25 agosto 1991, n. 287.
2. Sono fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia sanitaria.

Art. 104 - Installazione degli apparecchi da gioco, da divertimento, da trattenimento nei pubblici esercizi

1. L'installazione di apparecchi e congegni da gioco, da divertimento e da trattenimento può essere autorizzata soltanto nei pubblici esercizi di cui alla vigente legislazione in materia di pubblica sicurezza.
2. Ove la legge non disponga diversamente, l'uso degli apparecchi di cui al comma 1 è vietato ai minori di anni 18.
3. Il divieto di cui al comma 2 deve essere reso noto dall'esercente mediante l'esposizione di idonei cartelli, ben visibili al pubblico e nel rispetto delle modalità prescritte nella licenza.
4. I conduttori di pubblici esercizi che consentono l'uso degli apparecchi di cui al comma 2 ai minori di anni 18 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.
5. La violazione agli obblighi di cui al comma 3 è punita, in quanto violazione alle prescrizioni della licenza, ai sensi della vigente legislazione di pubblica sicurezza.



CAPO III - Tombole, riffe, lotterie e simili

Art. 105 - Rinvio alla legislazione statale

1. Le manifestazioni di sorte locali sono disciplinate dalla vigente legislazione statale.
2. Si considerano, ai fini dell'art. 13, comma 2, lett. b) del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, Comuni limitrofi quelli direttamente confinanti con il territorio del Comune di Domanico, ancorché ubicati in regioni o province diverse.

Art. 106 - Operazioni di estrazione

1. L'incaricato comunale per le operazioni di estrazione relative alle lotterie e alle tombole è individuato con provvedimento del Sindaco tra i dipendenti appartenenti a categoria non inferiore alla categoria C.
2. Gli oneri relativi alle operazioni di estrazione sono a carico del soggetto promotore.
3. I predetti oneri vengono stabiliti con determinazione dal dirigente del settore competente, in funzione dei costi orari del dipendente, compresi gli oneri riflessi e di ogni altra ed eventuale spesa sostenuta dal medesimo per l'espletamento dell'incarico attribuitogli.

Art. 107 - Cauzione

1. Al fine di garantire l'effettiva corresponsione degli oneri relativi alla presenza dell'incaricato del Comune alle operazioni di estrazione, i promotori della manifestazione prestano cauzione in misura pari all'importo fissato con deliberazione della Giunta Comunale. Le modalità di versamento della cauzione sono individuate con determinazione dal dirigente del competente settore comunale.



TITOLO VIII - DISPOSIZIONI A TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE

CAPO I - Sensibilizzazione verso la cultura del benessere animale

Art. 108 - Sensibilizzazione in materia di tutela degli animali

1. Il Comune promuove campagne di sensibilizzazione finalizzate ad incentivare la cultura del rispetto degli animali, la tutela dei diritti degli stessi e a prevenire il fenomeno del randagismo.

Art. 109 - Prelievo di cani presso il canile comunale

1. Il Comune svolge, in collaborazione con gli enti e le associazioni zoofile, campagne finalizzate a collocare presso le famiglie i cani rinvenuti abbandonati e ricoverati presso il canile comunale.
2. I cittadini che intendono prelevare cani dal canile comunale, debbono fornire garanzie relativamente alle condizioni di custodia ed alla idoneità ad assicurare all'animale il necessario benessere.
3. L'assegnatario sottoscrive accettazione delle condizioni stabilite dall'amministrazione comunale per l'assegnazione del cane, finalizzate a garantire il benessere del medesimo e a prevenirne l'abbandono.
4. Non possono essere assegnati cani a coloro che sono stati condannati per il reato di maltrattamenti di animali.



CAPO II - Obblighi dei proprietari

Art. 110 - Ripari

1. I proprietari o affidatari di cani custoditi all'aperto debbono fornire adeguati ripari a tutela dei medesimi.
2. La violazione di cui al comma 1 è punita con la sanzione del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.

Art. 111 - Custodia degli animali

1. I conducenti di veicoli debbono, in caso di temporaneo allontanamento dagli stessi, adottare ogni cautela utile ad evitare situazioni di sofferenza o disagio per gli animali ospitati a bordo del veicolo.
2. La violazione all'obbligo di cui al comma 1 è punita, sempreché il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.

Art. 112 - Custodia dei volatili

1. Le voliere presso le quali vengono custoditi i volatili debbono offrire dimensioni e caratteristiche tali da consentire il volo e/o l'apertura delle ali contemporaneamente.
2. Le voliere e le gabbie collocate all'aperto debbono essere provviste, nella parte superiore di adeguata tettoia.
3. Le voliere e le gabbie debbono, altresì, essere provviste di contenitori per il cibo e per l'acqua, continuamente riforniti in quantità tali da soddisfare idoneamente il fabbisogno degli animali.
4. Le voliere e le gabbie debbono essere mantenute in idonee condizioni di pulizia.
5. La violazione agli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.
6. La violazione agli obblighi di cui al comma 4 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.



Art. 113 - Misure delle catene

1. Ai cani tenuti alla catena deve essere garantita libertà di movimento fermo restando le cautele a tutela della incolumità delle persone. A tal fine le catene debbono essere di lunghezza adeguata e non inferiore a metri lineari 4 misurati con la catena posta a terra.
2. I proprietari o affidatari di cani che li trattengono con catene inadeguate o di lunghezza inferiore a 4 metri, sono puniti, sempreché il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.



CAPO III - Divieti a tutela degli animali

Art. 114 - Divieto di impiegare animali in condizioni non idonee alla dignità degli stessi

1. È vietato qualunque impiego, anche spettacolare, di animali in condizioni o con modalità lesive della dignità dei medesimi.
2. La violazione al divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.



TITOLO IX - DISPOSIZIONI VARIE

CAPO I - Obblighi vari

Art. 115 - Controlli idonei a evitare emissioni di fumi o maleodoranti

1. I gestori di pizzerie, friggitorie, rosticcerie e simili, ubicati in fabbricati destinati anche a civili abitazioni, hanno l'obbligo di adottare tutte le cautele idonee a evitare immissioni di fumi vapori o odori nelle abitazioni sovrastanti, sottostanti o adiacenti.
2. La violazione dell'obbligo di cui al presente articolo è punita, sempreché il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.

Art. 116 - Palestre ubicate in fabbricati di civile abitazione

1. Le palestre ubicate in fabbricati destinati a civile abitazione, debbono adottare tutte le cautele idonee ad evitare situazioni di disturbo per gli occupanti le abitazioni sovrastanti, sottostanti o adiacenti.
2. La violazione agli obblighi di cui al presente articolo è punita, salvo il fatto non costituisca reato o sia punito in via amministrativa da disposizioni di leggi statali o regionali con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.

Art. 117 - Attrazioni dello spettacolo viaggiante

1. Le attrazioni dello spettacolo viaggiante sono regolate dalla legislazione statale e dalla normativa comunale vigente in materia.
2. Nell'ambito di manifestazioni comprese in programmi approvati dalla Giunta Comunale possono essere autorizzate, su conforme indirizzo del predetto organo, installazioni di attrazioni dello spettacolo viaggiante in deroga al vigente regolamento comunale per la disciplina della concessione delle aree comunali per la installazione delle attività dello spettacolo viaggiante, dei parchi di divertimento e dei circhi equestri.
3. In deroga al regolamento di cui al comma 2, possono, altresì essere rilasciate dai competenti settori comunali e su conforme indirizzo della Giunta Comunale, concessioni per l'installazione di giostre per bambini all'interno dei parchi e giardini comunali o in altri luoghi da individuarsi con delibera di tale organo.



Art. 118 - Segnaletica industriale, artigianale commerciale

1. La segnaletica industriale, artigianale e commerciale deve essere autorizzata ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione).
2. L'installazione di tale segnaletica deve rientrare, per esigenze di tutela della sicurezza stradale e decoro urbano, in piani approvati dall'Amministrazione comunale.



CAPO II - Divieti

Art. 119 - Divieto di spargere cibo agli animali

1. È vietato, nelle vie e nelle aree ad uso pubblico del centro urbano, cibare cani, gatti, colombi ed altri animali al fine di evitare eccessive concentrazioni dei medesimi.
2. Chiunque viola il divieto di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.

Art. 120 - Divieto di sosta su pesi pubblici

1. È vietata la sosta sui pesi pubblici e nel raggio di manovra dei veicoli ad essa accedenti.
2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.

Art. 121 - Divieto di apporre volantini sui veicoli in sosta o lancio per strada

1. È vietato apporre, sui veicoli in sosta nelle vie pubbliche e aree ad uso pubblico, volantini, opuscoli e simili.
2. È altresì vietato, in ogni circostanza, il lancio e l'abbandono per le strade comunali o su spazi ad uso pubblico di volantini, opuscoli e simili, sia che esso avvenga a piedi o da veicoli in movimento.
3. Chiunque viola i divieti di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**. Il getto di volantini da aeromobili e veicoli in movimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.

Art. 122 - Divieto di legare velocipedi, ciclomotori, motoveicoli ai pali di sostegno dei segnali stradali

1. È vietato legare mediante catene o altri dispositivi di sicurezza, i velocipedi, i ciclomotori e i motocicli ai pali di sostegno dei segnali stradali, alle paline e pensiline di fermata autobus e a ogni altra pertinenza o elementi di arredo urbano.
2. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa del



pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.

Art. 123 - Divieto di sosta fuori dai casi prescritti dal codice stradale

1. È vietato lasciare in sosta veicoli in modo tale da ostruire o rendere difficoltosi l'accesso o il recesso dai fabbricati prospettanti sulle pubbliche vie o sulle aree ad uso pubblico
2. La presente disposizione si applica in tutti i casi in cui non risultino applicabili le disposizioni del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada).
3. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.

Art. 124 - Operazioni vietate durante l'arresto o la fermata dei veicoli

1. È vietato, durante l'arresto e la fermata dei veicoli, effettuare al di fuori degli impianti a ciò destinati, operazione di lavaggio di vetri.
2. È altresì vietato, durante l'arresto e la fermata dei veicoli, offrire in vendita o esitare ai conducenti merci di qualsiasi genere ed effettuare questue.
3. Chiunque viola i divieti di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00** ad **euro 500,00**.



TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 125 - Abrogazioni

1. Le disposizioni del presente regolamento riformulano e modificano le disposizioni di ogni regolamento e/o disposizione regolamentare adottato in precedenza, che deve, conseguentemente, ritenersi abrogato.
2. È altresì, abrogata, ogni altra disposizione contenuta in regolamenti o ordinanze comunali e relative a fattispecie disciplinate dal presente regolamento.

Art. 126 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, divenuta esecutiva la delibera di C.C. di approvazione, entra in vigore dal giorno di esecutività della relativa delibera di approvazione.
2. Ai sensi della normativa vigente, il presente regolamento sarà affisso all'Albo Pretorio.